



Relazione (ex art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 5 novembre 1998 n. 437 ed (Art. 73 Regolamento Consob 11971/99)) sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della società convocata per il giorno 16 novembre 2009 alle ore 15.00 in Milano via Bonfadini n. 148 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 novembre 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione dei relativi compensi.

Signori Azionisti,

come reso noto al mercato con il comunicato diffuso in data 14 settembre 2009, tutti gli amministratori in carica (ad esclusione del Presidente e del consigliere Prof. Mario Massari rispettivamente cooptati dal consiglio in data 28 luglio 2009 e 3 agosto 2009) hanno rassegnato le proprie dimissioni, rimettendo il proprio mandato con effetto dalla data di costituzione del nuovo Consiglio.

Essendo pertanto venuta meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto a far data dalla presente assemblea.

Siete pertanto invitati alla nomina del nuovo organo amministrativo e del Suo Presidente, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso.

A tal proposito Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre e superiore ad undici;
- gli amministratori uscenti sono rieleggibili;
- gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter comma quarto del D.Lgs. n. 58/1998, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998;



- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla delibera Consob 16779/2009, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- ogni Azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
- gli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo sono inoltre invitati, come raccomandato da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26/02/2009, a presentare, unitamente alle liste, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dalle norme di legge con questi ultimi, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120, D. Lgs. n. 58/98, o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In tale dichiarazione saranno specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;
- le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 1 novembre 2009;
- le liste recano i nominativi dei candidati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;



- le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma dell'articolo 14 dello statuto sociale.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Vi invitiamo inoltre:

- a determinare – ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3) C.C.- il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori.



2. Determinazione dei compensi da riconoscersi al Consiglio di Amministrazione uscente

Signori Azionisti,

per quanto in argomento, Vi ricordiamo che:

- l'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2009:
 - (i) ha nominato per il triennio 2009-2010-2011 un consiglio di amministrazione nelle persone di:
 - Luigi Zunino, al quale veniva contestualmente conferita la carica di Presidente
 - Umberto Tracanella
 - Oliviero Bonato
 - Matteo Tamburini
 - Luigi Ragno
 - Carlo Peretti
 - Angelo Testori;
 - (ii) ha determinato in Euro 210.000 il compenso annuo da attribuire all'intero consiglio.
- il consiglio di amministrazione del 28 luglio 2009 ha cooptato, in sostituzione del dimissionario Matteo Tamburini, il Prof. Avv. Mariconda, ed attribuito allo stesso la carica di Presidente, in sostituzione del Cav. Luigi Zunino che in data 20 luglio 2009 aveva rimesso tutte le deleghe;
- il consiglio di amministrazione del 3 agosto 2009 ha cooptato, in sostituzione del dimissionario Luigi Zunino, il Prof. Mario Massari.

La nomina del Prof. Avv. Vincenzo Mariconda e del Prof. Mario Massari sono intervenute in un momento particolarmente delicato per la Società dopo che, in data 17 luglio 2009, è stata notificata alla stessa istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero al Tribunale di Milano.

Nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della predetta istanza, la Società, che aveva già avviato un piano di ristrutturazione, ha profondamente modificato il contenuto di tale piano sulla scorta di trattative avviate con i principali creditori finanziari del gruppo (vale a dire Intesa San Paolo S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare S.c.ar.l. e Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., le "Banche") al fine di trovare, mediante la conclusione di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 con le Banche ("Accordo di Ristrutturazione"), una soluzione definitiva della "crisi" di Risanamento S.p.A che comportasse il riequilibrio della propria posizione finanziaria e il ripianamento dell'esposizione debitoria.



Durante il mese di agosto 2009 sono proseguite le attività necessarie per superare la situazione di crisi in cui versava la Società.

In data 2 settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di Risanamento ha quindi:

- (i) approvato un piano industriale 2009-2014 redatto con l'assistenza di Bain & Co;
- (ii) approvato un piano finanziario 2009-2014 redatto con l'assistenza di Leonardo & Co.; e
- (iii) approvato la sottoscrizione, poi avvenuta in pari data, dell'Accordo di Ristrutturazione.

Inoltre, sempre in data 2 settembre 2009, il dott. Giovanni La Croce e il dott. Marco Sabatini, incaricati da Risanamento S.p.A. di valutare l'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, nonché di valutare l'idoneità dei piani a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria della Società e delle altre società del Gruppo Risanamento partecipanti all'Accordo di Ristrutturazione, hanno rilasciato positiva attestazione sull'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione e sulla ragionevolezza dei piani.

Successivamente, in data 4 settembre 2009, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 ex art. 154 ter del D.lg. 24 febbraio 1998, n.58.

In data 8 settembre 2009 l'Accordo di Ristrutturazione è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese di Milano e depositato avanti il Tribunale di Milano per la relativa omologa ai sensi dell'art. 182-bis Legge Fallimentare. Alla data della presente relazione, la Società è in attesa di conoscere l'esito della procedura.

Con deliberazione assunta in data 29 ottobre 2009 (astenuti il Prof. Avv. Mariconda e il Prof. Massari) il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, in ragione del ruolo, della funzione e del particolare impegno profuso dal Prof. Avv. Vincenzo Mariconda e dal Prof. Mario Massari per l'attuazione di quanto precede in un momento in una situazione di estrema peculiarità in cui si trova la Società, di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la determinazione di un compenso a favore del Prof. Avv. Mariconda e del Prof. Massari per l'operato sino ad oggi prestato quali amministratori a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda inoltre che, laddove l'Assemblea degli azionisti deliberasse l'attribuzione del predetto compenso, l'effettivo pagamento sia subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis Legge Fallimentare.